

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 07/02/2020

FATTO

La ricorrente stipulava in data 26.07.2011 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel settembre 2017 previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, la ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo di condannare la resistente alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.654,49 a titolo commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati e non maturati.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo la natura up front delle commissioni di accensione e intermediario, la già avvenuta restituzione di quanto dovuto per le commissioni recurring, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo agli oneri assicurativi.

L'intermediario si dichiara in ogni caso disposto a corrispondere al cliente il rimborso dell'importo di € 129,98 comprensivo delle spese di procedura.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio voglia ritenere adeguato il rimborso offerto alla ricorrente e rigetti ogni ulteriore domanda in quanto infondata.

DIRITTO

La domanda della ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri non maturati.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies TUB, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".



“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Quanto agli oneri assicurativi, rimane principio consolidato che «siano rimborsabili, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)», applicandosi il criterio del *pro rata temporis* in assenza di diverse previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (Collegio di coordinamento, 10003/2016, 10017/2016, 10035/2016), e che l'intermediario non possa eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014).

Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati:

- € 35,39 a titolo di commissioni bancarie (per il 60% dell'importo complessivo, alla luce della relativa clausola contrattuale);
- € 302,42 a titolo di commissioni intermediario del credito (per il 70% dell'importo complessivo, alla luce della relativa clausola contrattuale);
- € 50,65 a titolo di spese di istruttoria.

Con riferimento alle voci recurring dispone invece, in applicazione del consolidato criterio del *pro rata temporis*, la retrocessione dei seguenti importi:

- € 266,80 a titolo di commissioni finanziarie (per il 40% dell'importo complessivo, alla luce della relativa clausola contrattuale);
- € 571,95 a titolo di commissioni finanziarie;
- € 161,69 a titolo di commissioni intermediario del credito (per il 30% dell'importo complessivo, alla luce della relativa clausola contrattuale).

Quanto alla quantificazione della quota parte del premio assicurativo da retrocedere, premesso che per orientamento costante dell'Arbitro risulta pacifica la legittimazione dell'intermediario (*cf. Collegio di Coordinamento 10929/16*), deve trovare applicazione il criterio, secondo cui occorre riconoscere un rimborso sulla base del principio del *pro rata temporis*. Ciò, determina il diritto del ricorrente al rimborso della complessiva quota di premio di copertura assicurativa non goduta in esito all'estinzione anticipata del finanziamento pari ad € 81,98.

Ai superiori importi va detratta la somma di € 346,80 già corrisposta in sede di conteggio estintivo.

Infine, stante la natura seriale del ricorso, non può trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali (Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Alla luce di quanto sopra, l'importo complessivo dovuto dall'intermediario nei confronti del ricorrente è pari a € 1.124,28.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.124,28.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI